

COMUNE di PIGNATAROINTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

E-mail: ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Albo nr. 193 del 16/04/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Nr. 43 del 16/04/2026

Registro Generale Nr. 112 del 16/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER STIPULA CONTRATTI – Anno 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 07 del **09.03.2026** è stato approvato il documento unico di programmazione 2026-2028;

che con deliberazione di C.C. n. 08 del 09/03/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

che con deliberazione di G.C. n. 19 del 15/04/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

che con d.g.c. n. 76 del 30.12.2025 è stato approvato il PIAO 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 65 del 02/12/2025 avente ad oggetto: **“ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ENTE - RICOGNIZIONE TITOLARITA’ POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN CAPO AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - ART. 53 COMMA 23 DELLA LEGGE N. 388/2000 COME MODIFICATO DALL’ ART. 29 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 448/2001 - ARTT. 3 E 3 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”** con la quale sono stati individuati i Servizi affidati al sottoscritto Sindaco;

Considerato che il presente provvedimento assume la forma di “determinazione” di competenza del sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio II (economico-personale economico)

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamato:

l’articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella

D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Premesso che:

il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

1- la prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto;

pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2- la seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C);

in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;

pertanto, i segretari di fascia C percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

1 - il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento";

2 - i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;

il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento";

ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" (criterio n. 1);

raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

Evidenziato che:

la giurisprudenza giuslavorista è uniforme e costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

□ ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539/2016, n. 2561/2016, n. 2586/2017), di Bergamo (n. 762/2016), Busto Arsizio (n. 307/2016); Taranto (n. 3269/2016), Brescia (n. 1486/2016 e n. 75/2017), Parma (n. 250/2017), Pordenone (n. 77/2017 e n. 78/2017), Udine (n. 215/2017), Verona (n. 23/2017), Monza (n. 46/2017) e Potenza (n. 411/2017); Corte di appello di Brescia del 18.5.2017; n. 75/2017 del Tribunale di Brescia; n. 46/2017 del Tribunale di Monza; n. 1386/2017 del Tribunale di Milano; n. 77/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 738/2016; n. 78/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 739/2016; Decreto ingiuntivo n. 304/2017 del Tribunale di Palmi r.g. n. 1927/2017; n. 438/2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 8.11.2017; n. 250/2017 del Tribunale di Parma; n. 1052/2016 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 14.11.2017; n. 2586/2017 pubblicata il 05/10/2017 RG n. 6459/2017 Tribunale di Milano; RG n.2465 del 29.11.2017 Tribunale di Torre. Annunziata; RG N. 462 del 6.12.2017 del Tribunale di Perugia);

□ il giudice del lavoro riconosce, pertanto, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

□ non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016), aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato;

la Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall'ordinamento italiano, con la sentenza numero 75/2016, aveva espresso il seguente orientamento:

- i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;

- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;

- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

certo, è possibile obiettare che la Corte costituzionale si è espressa in via del tutto "incidentale" sulla questione, in quanto l'oggetto della sentenza 75/2016 verteva su alcuni articoli di una legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11); **ma in ogni caso trattasi di un documento del Massimo Giudice previsto dal nostro ordinamento, le cui parole, seppur pronunciate in via "incidentale", hanno indubbia autorevolezza;**

□ tra l'altro, anche la Sezione plenaria della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 15 marzo 2018 numero FVG/15/2018/PAR, accoglieva l'interpretazione letterale del comma 2-bis, dell'articolo 10 del DL 90/2014, riconoscendo i diritti di rogito anche ai segretari delle fasce A e B che svolgono funzioni notarili in enti privi di personale di qualifica dirigenziale;

Vista la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/ QMIG con la quale la stessa Corte dei Conti – sezione delle autonomie - ha riformato il primo principio espresso enunciando il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMJG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma Z-bis, del dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, Determinazione n. 57 del 30/12/2022 competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Precisato che in base al parere Corte Conti Sardegna n. 27/2012 i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16.05.2001 e *"che pertanto per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere - e così, per quanto di seguito si dirà, si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali – ai sensi delle previsioni dell'art. 2 comma 2 della legge 8.8.1995 n.335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali). La previsione costituisce disposizione non derogabile dal legislatore ordinario se non in forma espressa, trattandosi di norma ad efficacia rinforzata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della medesima legge n.335/1995 che così prevede: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.;*

che in base al parere Corte Conti Sardegna n. 27/2012 *" poiché per i diritti di rogito manca nell'ordinamento un'espressa previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art.2 comma 2 della legge 335/1995 e poiché le eccezioni indicate dai commi 207 e 208 della legge 266/2005 e dall'art. 92 comma 5 del D.lgs.163/2006 non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi od accessori sui loro compensi latu sensu professionali (dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della legge n.335/1995)."*

che per quanto concerne l'IRAP il parere Corte Conti Sardegna n. 27/2012 richiamando la deliberazione n.33/2010 delle Sezioni Riunite di questa Corte afferma che *"Le Sezioni Riunite, richiamati i precedenti di due distinte risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (n.327 del 14 novembre 2001 e n.123 del 2 aprile 2008) e specialmente la sentenza n.33 del 26 gennaio 2009 della Corte Costituzionale anche poco sopra citata, tutti relativi alla corretta interpretazione dell'art. 1 comma 208 della legge n.266 del 2005, hanno chiarito che nell'espressione "oneri riflessi" delle competenze*

legali (che rimangono a carico esclusivo del professionista secondo la citata disposizione normativa), non debba essere ricompreso l'IRAP, che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo dell'amministrazione. Afferma la citata deliberazione che "...anche l'interpretazione sistematica delle disposizioni all'esame è confermativa della soluzione che esclude la riconducibilità dell'IRAP nell'ambito degli "oneri riflessi". Sia la Corte dei conti (nelle deliberazioni citate), che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent.n.32 del 1994) ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all'Avvocatura interna, oltre che del personale tecnico, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l'applicazione 9 dell'IRAP, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione". Proseguono poi poco oltre le Sezioni Riunite: "Infatti, il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo; conseguentemente l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro". Si deve allora precisare che il ragionamento non può che valere anche per diritti di rogito attesa la loro natura indubbiamente retributiva desumibile dal fatto che essi sono conglobati nel trattamento complessivo dei segretari ai sensi della disposizione contrattuale sopra ricordata dell'art.37 CCNL di riferimento. Tale natura retributiva è stata per altro ribadita, se pur ai fini del tutto diversi, dal recente parere dalla Sezione Lombardia n.17/2012, reso in materia di applicabilità ai segretari della decurtazione prevista dall'art.9 comma 2 della legge 122/2010",

Dato atto che:

- l'IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017; Corte Conti sez. Piemonte 48/2010; sentenza n. 156/2001 corte costituzionale, Agenzia entrate 3674 3676 3677 /2007; Corte Cass. SS UU 1211/72009; delibera Corte dei conti Veneto del 16 ottobre 2018 n. 400;
- pertanto della natura retributiva del diritto di rogito non assoggettabile ad IRAP e non in deroga per ciò che attiene a CPDEL al principio generale di cui all'art. 2, comma 2 L.335/1995;
- tali considerazioni hanno ulteriore specifica conferma nella sentenza n. 446 del 13.II.2017 del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato il Comune al pagamento dei rogiti in favore del segretario, alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, agli interessi legali, al pagamento dell'IRAP in quanto onere tributario, al pagamento degli oneri riflessi che non possono essere posti integralmente a carico del segretario e che devono seguire le ripartizioni di legge oltre che al pagamento di tutte le spese legali;

Rilevato che il Dottor Campitiello Gennaro ha operato come segretario a scavalco primi mesi dell'anno 2025 in quanto titolare presso il Comune di Sant'Apollinare dall'01.01.2025 al 06.03.2025 ed è divenuto dal 07 marzo 2025 titolare dell'ufficio di segretaria come da convenzione rep. 3/2025 tra i Comuni di Pignataro Interamna, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio sul Garigliano e Vallemaio;

che in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

che il segretario appartiene alla fascia professionale "B";

che l'ufficio competente provvede alla liquidazione dell'intero importo dei diritti incassati, trattenendo tutti gli oneri accessori a carico dell'ente;

Vista la richiesta di liquidazione ns. prot. 1074 del 02/03/2026 per diritti di rogito anno 2025 del Segretario Comunale Campitiello dr. Gennaro;

che i diritti di rogito maturati a favore del segretario comunale per il Comune di Pignataro Interamna per l'anno 2025 ammontano ad € 3.880,80 così composti:

contratto	descrizione	importo contratt.le	diritti rogito
Rep. 1/2025	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN P.ZZA INTERAMNA LIRENAS	€ 424.232,00	€ 1.842,60
Rep. 2/2025	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITA' SANTO IANNI (ORA VIA PAGLIARELLE 4)	€ 489.430,93	€ 2.038,20
		totale	€ 3.880,80

che alla data odierna non risultano liquidazioni da parte del Comune di Pignataro Interamna;

che pertanto la somma da liquidare al dr. Campitiello è pari ad **€ 3.880,80**;

che la suddetta somma trova copertura al cap. 10100 denominato: "**SECRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI**" del bilancio 2026-2028;

Visti, nel loro testo vigente:

- art. 107 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli artt. 4-40-17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

che il presente atto assume la forma di "determinazione" di competenza del sottoscritto responsabile del servizio;

Visti, inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Considerato che sul presente provvedimento è richiesto:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del vigente regolamento dei controlli interni e contabile;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni e contabile;
- il visto di regolarità contabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 8 del vigente regolamento dei controlli interni;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di prendere atto che il Comune di Pignataro Interamna con riferimento ai contratti in premessa indicati ha riscosso nell'anno 2025 la somma di **€ 3.380,80**.

3. Di impegnare, liquidare e pagare, in favore del segretario comunale, la somma netta relativa a diritti di rogito per i contratti relativi all'anno 2025, pari ad euro **€ 3.880,80**.

4. Di imputare la spesa di **€ 3.880,80** al capitolo cap. 10100 denominato: "**SECRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI**" del bilancio 2026-2028.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico – Finanziario per il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni, e gli adempimenti consequenziali.

6. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni, e viene pubblicata sull'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

7. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, e che coincide con il sottoscritto responsabile del servizio.

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sant'Apollinare in quanto ex titolare del suddetto segretario comunale al fine di effettuare la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio in godimento.

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) per quindici gg. consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benedetto Murro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione dei servizi sottoscritti.

Pignataro Interamna, li 16/04/2026




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 16/04/2026



Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Sindaco Dott. Benedetto Murro